BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno V — Mogadiscio 14 dicembre 1954 — Suppl. n. 3 al n. 12

SOMMARIO

PARTE PRIMA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - 20 ottobre [illegible] n. 1090: *Trattamento di quiescenza del personale del soppresso Ministero dell'Africa Italiana che abbia optato per la conservazione del rapporto d'impiego a contratto tipo ai sensi dell'art. 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431.* 747

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della R. I. n. 275 del 30 novembre 1954).

PARTE SECONDA

S.A.I.S. «Società Agricola Italo-Somala»: *Avviso Assemblea* 751

Ufficio del Giudice Regionale del Benadir: *Avviso eredità giacente Bongiovì Paolo.* 752

SAIEMA-EST-AFRICA: *Estratto atto costitutivo* 752

Mutua Commerciale Trasporti: *Avviso Convocazione Assemblea* 752

Errata Corrige 753

PARTE PRIMA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1954, numero 1090.

Trattamento di quiescenza del personale del soppresso Ministero dell'Africa Italiana che abbia optato per la conservazione del rapporto d'impiego a contratto tipo ai sensi dell'art. 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 13 e 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana;

VISTI gli articoli 2 e7 della legge 9 luglio 1954, numero 431, contenente norme integrative e modificative della citata legge 29 aprile 1953, numero 430;

VISTO l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Al personale assunto dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana con rapporto d'impiego regolato dalle norme del contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, il quale, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 9 luglio 1954, n. 431, abbia optato per la conservazione di detto rapporto d'impiego, si applicano, a decorrere dal I settembre 1954, le disposizioni relative al collocamento a riposo ed al trattamento di quiescenza in vigore per gli impiegati civili di ruolo dello Stato, di cui al testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, anche se in servizio presso Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, salvo quanto disposto nei successivi articoli 3 e 4.

Il personale di cui al precedente comma è soggetto, a decorrere dalla medesima data, e sempre che col presente decreto non sia diversamente disposto, alla ritenuta in conto entrate Tesoro, nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili di ruolo dello Stato.

Art. 2.

Il personale di cui al precedente articolo ha diritto, ove ne faccia domanda, al riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio civile prestato alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, con rapporto d'impiego a contratto tipo, a contratto speciale a tempo indeterminato o comunque non di ruolo, anteriormente alla data del I settembre 1954. Ai fini di tale riscatto e del relativo contributo si applicano le norme che regolano la materia per gli impiegati civili di ruolo dello Stato.

Per il personale che chieda il riscatto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo è calcolato sullo stipendio annuo spettante al I luglio 1953.

Art. 3.

I medici, chirurgi e veterinari a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, che abbiano esercitata l'opzione di cui allo art. 7, primo comma, della legge 9 luglio 1954, n. 431, e che non si avvalgano della facoltà di cui al successivo art. 7, sono iscritti, anche se non lo fossero anteriormente, alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Nei riguardi del personale di cui al precedente comma sarà provveduto, ove occorra, alla sistemazione contributiva per i servizi resi a contratto tipo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto non assistiti di fatto da iscrizione alla Cassa suddetta. A tal fine lo Stato è tenuto a versare alla Cassa stessa i contributi personali e dell'ente maturati alla predetta data, avendo riguardo alle misure di essi in vigore all'epoca in cui i relativi servizi sono stati prestati, maggiorati dagli interessi semplici annui in ragione del sei per cento, da computarsi dal 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono fino al 31 dicembre 1953. Lo Stato si rivarrà verso gli interessati per l'importo dei contributi personali senza computo di interessi.

Art. 4.

All'atto della definitiva cessazione del rapporto d'impiego o della morte dei sanitari di cui al precedente art. 3, si liquiderà loro od ai loro aventi causa il trattamento di quiescenza che ad essi spetterebbe in applicazione delle disposizioni in vigore per gli impiegati civili di ruolo dello Stato, qualora tale trattamento risulti più favorevole, per quanto riguarda il diritto e la misura, di quello spettante in applicazione dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari. La pensione o l'indennità sarà, in tal caso, integralmente corrisposta dalla predetta Cassa, che si rivarrà verso lo Stato del valore capitale della differenza, da determinarsi tenendo conto anche dell'onere relativo all'eventuale successiva riversibilità.

Ai fini della determinazione del trattamento più favorevole, si tiene conto, in ogni caso, della totalità dei servizi utili a pensione valutabili in base alle norme dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Art. 5.

Ai fini dell'ammissione al diritto a pensione od indennità, si considera come cessato dal servizio per dimissioni l'impiegato che non presenti, nei termini prescritti, la domanda di rinnovazione del contratto ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della legge 29 aprile 1953, n. 430, in connessione con l'art. 6, terzo comma, del contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni.

Art. 6.

Per il personale contemplato nell'art. 1 del presente decreto, attualmente assistito da trattamento di previdenza mediante polizze di assicurazioni contratte, a norma dell'art. 18 del contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, l'Istituto stesso verserà allo Stato una somma pari al valore di riscatto delle polizze suddette, calcolata alla data del 1° settembre 1954.

Una metà della suddetta somma sarà incamerata dallo Stato, in corrispettivo dei premi pagati per alimentare il trattamento assicurativo; l'altra metà sarà versata ai singoli impiegati assicurati, previo eventuale conguaglio con i contributi personali di cui al secondo comma del precedente art. 3.

E' data, tuttavia, facoltà agli impiegati interessati, che ne facciano espressa richiesta all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di ottenere il trasferimento in proprietà delle polizze di assicurazione, previo versamento allo Stato, in un'unica soluzione, di una somma pari alla metà del valore di riscatto, eventualmente mediante accensione di apposito prestito da contrarsi sulle polizze stesse.

Art. 7.

Al personale di cui al precedente art. 1, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il quale avvalendosi della facoltà di cui all'art. 7 della legge 29 aprile 1953, n. 430, modificato con l'art. 1 della legge 9 luglio 1954, n. 431, abbia presentato, nei prescritti termini, domanda di cessazione dal servizio, oppure la presenti nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data suddetta, compete, all'atto della cessazione del rapporto di impiego, il trattamento di cui all'art. 8 della citata legge 29 aprile 1953, n. 430.

Per i medici, chirurgi e veterinari a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana che, alla data di entrata in vigore del pre-

sente decreto, siano stati o siano iscritti di fatto alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, il trattamento di quiescenza eventualmente spettante a norma del richiamato art. 8 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è ripartito fra lo Stato e la Cassa predetta in proporzione alle durate dei rispettivi servizi utili, espresse in mesi, trascurando le frazioni di mesi. I servizi utili in base sia all'ordinamento statale che a quello della Cassa ed i servizi simultaneamente resi si attribuiscono per quote proporzionali alle durate degli altri servizi che sono utili e pensione soltanto in base alle norme, in materia, dello Stato o della Cassa predetta.

Nel caso di cui al precedente comma, il trattamento complessivo spettante ai sanitari cessati dal servizio è corrisposto integralmente dallo Stato, salvo rivalsa verso la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari delle sole quote a suo carico del trattamento di quiescenza. Quando il trattamento di quiescenza abbia la forma della pensione, la rivalsa viene effettuata in una sola volta mediante recupero del valore capitale delle quote predette, da determinarsi tenendo conto anche dell'onere relativo all'eventuale successiva riversibilità della pensione.

Art. 8.

I medici, chirurgi e veterinari a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana che siano stati o siano iscritti di fatto alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, i quali, in applicazione dell'art. 7 della legge 29 aprile 1953, n. 430, siano cessati dal rapporto di impiego anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, oppure cessino dal rapporto d'impiego posteriormente alla predetta data senza avere esercitata l'opzione di cui all'art. 7, primo comma della legge 9 luglio 1954, n. 431, hanno diritto, in aggiunta al trattamento di cui all'art. 9 della legge 29 aprile 1953, n. 430, alla liquidazione del trattamento di quiescenza che può loro eventualmente spettare da parte della Cassa suddetta.

A tal fine, la cessazione del rapporto d'impiego si considera come avvenuta per soppressione di posto.

Le medesime norme si applicano verificandosi l'ipotesi contemplata dal terzo comma del citato art. 13 della legge 29 aprile 1953, n. 430.

Art. 9.

Alle spese derivanti dall'attuazione del presente decreto per il corrente esercizio finanziario 1954-1955 si farà fronte con i fondi esistenti nel bilancio dello stesso esercizio per le occorrenze relative ai servizi ed al personale del soppresso Ministero dell'Africa Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1954.

EINAUDI

SCELBA — GAVA

VISTO, *il Guardasigilli:* De Pietro.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1954.

Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 48 — Carlomagno

PARTE SECONDA

S. A. I. S.

SOCIETA' AGRICOLA ITALO-SOMALA - S.p.A.

Sede Villaggio Duca degli Abruzzi — Capitale versato So. 10.000.000

Avviso di convocazione d'Assemblea

Gli Azionisti della Società Agricola Italo-Somala « SAIS », sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano Via Dante n. 4 presso la Società « La Centrale » per il giorno 29 dicembre 1954 alle ore 16 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 14 gennaio 1955 alla stessa ora e nello stesso luogo per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale;

2) Bilancio e Conto Perdite e Profitti dell'esercizio chiuso il 30 giugno 1954 e deliberazioni relative;

3) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nomina di Amministratori.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, come sopra convocata gli Azionisti iscritti nel Libro dei Soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, oppure quelli che avranno depositato le loro azioni entro lo stesso termine presso la Sede della Società al Villaggio Duca degli Abruzzi (Somalia), o presso l'Ufficio di recapito della Società in Italia, Genova, Via Petrarca 2-12, o presso la Soc. per Az. Fiduciaria Finanziaria Italiana « Saffi » in Milano Via Dante n. 4.

A norma dell'art. 11 dello Statuto Sociale sono anche ammesse le deleghe per semplice lettera.

Milano, 30 novembre 1954.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

AVVISO

Con decreto del Giudice Regionale del Benadir in data I dicembre 1954, è stata dichiarata giacente l'eredità del defunto Bongiovì Paolo fu Antonio, deceduto in Mogadiscio il 29 novembre 1954.

Curatore è stato nominato il Signor Dottor Calandrino Innocenzo, residente a Mogadiscio.

Mogadiscio, lì 1 dicembre 1954.

Il Cancelliere
G. Di Vito

SAIEMA - EST AFRICA

Società a responsabilità limitata - Capitale So. 10.000 - Mogadiscio

Con atto pubblico — mio rogito — n. 12591 di repertorio in data 12 novembre 1954, registrato a Mogadiscio il successivo giorno 16, al n. 1250 — Atti pubblici — Col. V, si è costituita la Società a responsabilità limitata « SAIEMA-EST Africa » con sede in Mogadiscio, capitale So. 10.000 (diecimila), avente per oggetto il commercio all'ingrosso ed al minuto in genere, importazione ed esportazione di merci, rappresentanze e depositi in conto terzi, e quanto altro inerente alla esplicazione del commercio e dell'industria in Somalia ed all'estero.

Durata della Società, anni dieci e cioè fino a tutto il 12 novembre 1964.

Ad Amministratore Unico della Società è stato nominato il Signor Comm. Raimondo Briata, il quale ha la firma e la rappresentanza della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio.

L'atto costitutivo è stato omologato dall'Ill.mo Sig. Giudice della Somalia con suo decreto in data 18 novembre 1954 e depositato alla Cancelleria del Tribunale di Mogadiscio il 19 novembre 1954.

Mogadiscio, lì 19 novembre 1954.

Il Notaio della Somalia
L. Arredi

MUTUA COMMERCIALE & TRASPORTI Soc. An. - MOGADISCIO

Avviso di convocazione di Assemblea Generale Straordinaria

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Generale Straordinaria per il giorno 18 gennaio 1955, alle ore 10 antimeridiane in prima convocazione, per discutere [illegible]

ORDINE DEL GIORNO

1) Scadenza della Società, eventuale proroga;
2) Varie.

In mancanza del numero legale degli Azionisti, l'Assemblea di seconda convocazione sarà tenuta il giorno 19 Gennaio 1954, alle ore 10 antimeridiane nei locali della sede della Società in via Ruggero Santini.

Mogadiscio, lì 13 dicembre 1954.

Il Vice Presidente
Salah Ida Baghi

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino Ufficiale* n. 6 del 1° giugno 1954, a pag. 234 - Cap. 49, Spese per l'incremento, eccetera: anziché So. 155.000 leggasi So. 155.500.